

Conservazione della garanzia patrimoniale – Cass. n. 16614/2021

Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Funzione conservativa - Invalidità dell'atto - Esclusione - Inefficacia - Conseguenze.

L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subito l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16614 del 11/06/2021 (Rv. 661673 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2901](#), [Cod_Civ_art_2902](#)

corte

cassazione

16614

2021